

COMUNICATO STAMPA

**Studi settore: indicatori normalità depotenziati per 2006
dal 2007 via valore aggiunto per addetto**

Nessun accertamento sarà fatto utilizzando i maggiori valori “puntuali” comprensivi dell’applicazione degli indicatori di normalità economica, mentre i maggiori importi derivanti dall’analisi della normalità economica dovranno specificamente essere motivati da parte dell’Ufficio nell’avviso di accertamento, fornendo gli ulteriori elementi probatori idonei, in relazione alle specifiche condizioni del contribuente e dell’attività svolta, a giustificare la pretesa tributaria.

L’Agenzia delle Entrate con una nuova circolare, che si sofferma anche sui soggetti interessati dalla proroga dei versamenti al 9 luglio, fornisce ulteriori chiarimenti agli uffici sull’applicazione degli studi di settore dopo le ultime modifiche apportate alla normativa e spiega che dal prossimo anno l’indicatore ‘valore aggiunto per addetto’ sarà sostituito con un altro indicatore. La circolare, chiarisce che la congruità, anche per effetto dell’adeguamento in dichiarazione, alle risultanze degli studi di settore per il periodo d’imposta 2006, dovrà essere verificata con riferimento al maggior valore tra il livello minimo risultante dall’applicazione degli studi di settore, che tiene conto dei maggiori ricavi o compensi derivanti dagli indicatori di normalità economica, ed il livello puntuale di riferimento derivante dalla sola analisi di congruità.

In pratica un contribuente che dichiara ricavi/compensi per 105.000 euro, superiore al ricavo/compenso puntuale determinato senza tener conto degli indicatori di normalità, pari a 100.000 euro, ma inferiore a quello minimo con indicatori pari a 110.000 euro per adeguarsi dovrà dichiarare un maggior ricavo di 5.000 euro. Il contribuente per essere congruo deve adeguarsi al maggiore dei due riferimenti indicati. Nel caso in cui il ricavo/compenso risulta superiore ai due valori il contribuente, e questa è la novità rispetto a prima, manterrebbe la congruità anche se applicando gli indicatori di normalità al ricavo/compenso puntuale, il nuovo valore dovesse risultare superiore a quello dichiarato.

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)

La Circolare chiarisce, inoltre, che i nuovi criteri di congruità si applicano anche in relazione alla preclusione degli accertamenti presuntivi nei confronti dei contribuenti congrui alle risultanze degli studi di settore. In pratica l'accertamento presuntivo nei confronti dei contribuenti che risultano congrui secondo i nuovi criteri potrà essere fatto quando l'ammontare delle attività non dichiarate ricostruita presuntivamente risulta superiore al 40% dell'ammontare dichiarato o di importo superiore a 50.000 euro.

Viene poi fornita una precisazione in relazione alla maggiorazione del 3% per chi si adegua in dichiarazione. Il contribuente potrà non applicare la maggiorazione relativamente al periodo d'imposta 2006 qualora il valore di riferimento, cui il contribuente potrà adeguarsi per evitare l'accertamento sulla base degli studi, risulti pari al ricavo o compenso stimato da Gerico tenendo conto degli indicatori di normalità economica. Al contrario se l'eventuale adeguamento viene fatto al ricavo o compenso puntuale determinato senza tener conto degli indicatori di normalità occorrerà versare la maggiorazione del 3%.

L'Agenzia delle Entrate preannuncia poi che per l'elaborazione dei prossimi studi di settore che entreranno in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2007 non si terrà conto dell'indicatore 'Valore aggiunto per addetto' per la stima di eventuali maggiori ricavi o compensi, ma di un nuovo indicatore. L'Agenzia comunque utilizzerà l'indicatore 'Valore aggiunto per addetto' per approfondire l'analisi della coerenza di singoli contribuenti rispetto ai valori considerati normali per ogni comparto di attività economica.

Relativamente alla proroga al 9 luglio dei versamenti dei contribuenti sottoposti agli studi di settore, in precedenza previsti al 18 giugno, la circolare precisa che la proroga si applica anche ai contribuenti che devono dichiarare un reddito imputato per 'trasparenza' da un soggetto che esercita attività per la quale sia stato approvato lo studio di settore. Inoltre godono della proroga anche i contribuenti interessati da una causa di inapplicabilità o esclusione dello studio di settore. Sono invece esclusi i contribuenti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare. Per chi sceglie il versamento rateale la prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell'acconto e coincide con la nuova scadenza del 9 luglio (o dell'8 agosto, nel caso in cui si sia optato per il pagamento con la maggiorazione dello 0,40 per cento). Le rate successive alla prima vanno il giorno 16 di ciascun mese, per i per soggetti titolari di partita Iva, e fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti.

Roma, 6 luglio 2007

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50545094
E-mail: dc.sac.re.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)